



*Direzione Centrale Normativa*

*Il documento non verrà trasmesso a mezzo posta  
(art. 6, comma 2, legge 412 del 30/12/1991)*

*Roma, 12 luglio 2011*

Al Ministero dell'Economia e delle  
Finanze  
Ufficio del Coordinamento Legislativo -  
Finanze  
*(Risposta a nota prot. n. 1F-6281 dell'11 luglio 2011)*

*e, p.c.* All'Ufficio del Direttore dell'Agenzia  
Alla Direzione Centrale Accertamento  
Alla Direzione Centrale Affari Legali e  
Contenzioso  
Alla Direzione Centrale Amministrazione  
Pianificazione e controllo  
Alla Direzione Centrale Servizi ai  
Contribuenti  
Alla Direzione Centrale del Personale  
A Equitalia S.p.A.

Prot. n. 2011/106556

**OGGETTO:** *A.S. 2814 - Conversione in legge decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,  
recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.  
Risposta a richiesta osservazioni sulla nota di lettura del Servizio  
Bilancio del Senato*

Si fa riferimento alla nota n. 1F-6281 dell'11 luglio 2011 con la quale codesto Ufficio del Coordinamento Legislativo-Finanze ha chiesto elementi di risposta sulle osservazioni contenute nella di nota di lettura del Servizio Bilancio del Senato concernente l'Atto indicato in oggetto.

Al riguardo, si forniscono le seguenti considerazioni concordate, per la parte di rispettiva competenza, con le Direzioni centrali di questa Agenzia ed Equitalia S.p.A. che leggono per conoscenza:

### **ARTICOLO 23**

#### **Commi 1, 2 e 4**

#### ***(Ritenuta interessi e canoni residenti UE)***

Relativamente alle osservazioni del Servizio Bilancio, concernenti l'ambito di applicazione delle disposizioni in esame, si fa presente che non appare richiesto un recepimento delle predette norme da parte degli altri Stati UE.

Si tratta, infatti, di norme nazionali che, pur avendo un ambito di applicazione soggettivo contiguo a quello della Direttiva 2003/49/CE, concernente il regime fiscale applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, tuttavia se ne discostano. Viene prevista, in sostanza, l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti a società consociate UE che, pur potenzialmente ricomprese nell'ambito soggettivo della predetta Direttiva, tuttavia, non possiedono i requisiti per essere definite "beneficiarie effettive" ai sensi della stessa.

Pertanto, si ritiene, che l'applicazione di una ritenuta nei confronti di soggetti non residenti che non hanno diritto alla completa esenzione prevista dalla Direttiva di cui sopra, non derivando da norme comunitarie, non richieda la condivisione da parte degli altri Stati membri e rientri nella autonoma potestà impositiva dello Stato italiano. D'altra parte, una riduzione dell'aliquota applicabile agli interessi corrisposti da soggetti italiani a determinate società residenti in altri Stati UE (dal 12,5 per cento al 6 per cento) non dovrebbe far scaturire un contenzioso in sede UE:

Per quanto concerne le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni attualmente vigenti, si fa presente che in genere nelle stesse è prevista una ritenuta "alla fonte" sugli interessi che non può superare il 10 per cento. Rimane ferma, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 169 del TUIR, la possibilità di scegliere da parte del residente estero l'applicazione delle norme nazionali se più favorevoli.

Quindi, nel caso di interessi compresi nell'ambito oggettivo di applicazione delle norme in commento, si ritiene che, nella maggior parte dei casi, risulterà più

conveniente l'applicazione della ritenuta nella misura del 6 per cento prevista dalla normativa nazionale.

### **ARTICOLO 23**

#### **Comma 16**

#### ***(Sanzioni enti creditizi)***

In relazione a quanto osservato dal Servizio Bilancio del Senato, si rappresenta che la disposizione in questione intende esplicitare e dare attuazione a principi già insiti nell'ordinamento - alla stregua delle disposizioni di carattere interpretativo - in tema di non applicabilità delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza del quadro normativo; si può quindi sostenere che la stessa non comporta maggiori oneri o minori entrate per l'erario. Inoltre, come indicato nella relazione tecnica alla norma, si ribadisce che le previsioni di Bilancio delle pertinenti unità di voto, nell'ambito delle entrate extratributarie, in cui tali sanzioni trovano allocazione, nulla scontano.

### **ARTICOLO 23**

#### **Commi da 17 a 20**

#### ***(Eliminazione obbligo garanzia per gli istituti definitivi della pretesa tributaria)***

Il Servizio Bilancio del Senato premette che i commi in esame eliminano l'obbligo di prestare garanzia nei casi di rateazione del pagamento nelle procedure di accertamento con adesione (ai sensi degli articoli 8 e 9 del d.lgs. n. 218 del 1997) e di conciliazione giudiziale (ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. n. 546 del 1992).

La relazione tecnica evidenzia che l'eliminazione dell'obbligo di garanzia avrà un effetto positivo solo sugli incassi a mezzo ruolo e non anche in termini di accertamento, per cui il maggior gettito stimato per l'anno 2012 in almeno 300 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2013 in circa 400 milioni di euro viene iscritto ai soli fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto.

Il Servizio Bilancio del Senato fa rilevare che:

- la relazione tecnica "non fornisce elementi che consentano la verifica della quantificazione proposta, in quanto si basa su dati che presentano un elevato grado di soggettività e che non sono quindi riscontrabili.";

– la relazione tecnica “non sembra tener conto del fatto che la garanzia è un atto che tutela l’amministrazione finanziaria, fornisce un supporto oggettivo alla reale intenzione del contribuente di far fronte al proprio impegno tributario (si consideri che la norma ora abrogata prevedeva la garanzia per somme superiori a 50.000 euro) e rende più sicuro l’incasso delle somme accertate e rateizzate.”;

– “in via prudenziale, si sarebbero pertanto dovuti stimare gli effetti negativi in termini di gettito rivenienti dall’attenuazione della certezza di recuperare in tempi brevi le somme accertate, anche in presenza dell’inasprimento delle sanzioni previsto con la citata modifica del comma 3-bis dell’articolo 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, che da solo non sembra poter bilanciare il sostegno della garanzia ora esclusa.”

Al riguardo, si fa rilevare, che la disposizione in esame elimina l’obbligo di garantire la rateazione del pagamento al fine di superare l’attuale situazione in base alla quale circa la metà degli accertamenti non risulta definito (per impugnazione o per rinuncia alla stessa), per un ammontare di maggiori imposte accertate di circa 16 miliardi di euro.

La stima contenuta nella relazione tecnica è fondata sulla considerazione che, in assenza dell’obbligo di garanzia, in una percentuale non elevata, ipotizzata nella misura pari al 5 per cento delle maggiori imposte accertate (circa 16 miliardi) riferite ad accertamenti non definiti (per impugnazione o per rinuncia alla stessa), la definizione potrebbe avere luogo per circa 800 milioni di euro di maggiori imposte.

Aggiungendo gli interessi e le sanzioni, si tratterebbe di un gettito di oltre 1 miliardo di euro.

La relazione tecnica stima prudenzialmente maggiori entrate solo a decorrere dall’anno 2012.

Considerata la rateizzazione, stima, pertanto, in circa 300 milioni euro il gettito per il 2012, destinato a crescere negli anni successivi, attestandosi dal 2013 a 400 milioni di euro circa.

Circa gli oneri che il Servizio Bilancio del Senato ritiene derivare dal venir meno della tutela dell’amministrazione finanziaria che non è più garantita dell’incasso delle somme accertate e rateizzate, occorre considerare che i soggetti in gravi difficoltà finanziarie, proprio in ragione dei costi elevati connessi al rilascio delle garanzie,

difficilmente hanno la possibilità di definire la pretesa tributaria tramite accertamento con adesione o alla conciliazione giudiziaria.

### **ARTICOLO 23**

#### **Commi 22 e 23**

#### ***(Razionalizzazione in materia di partite IVA inattive)***

Il Servizio Bilancio del Senato premette che i commi in esame hanno la finalità di prevenire e reprimere i fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria, mediante la revoca d'ufficio delle partite IVA inattive, così come disciplinato dal comma 22 all'esame.

Il successivo comma 23 prevede che i contribuenti che non abbiano tempestivamente presentato dichiarazione di cessazione di attività e che non abbiano già ricevuto atto di contestazione da parte dell'ufficio amministrativo, possono sanare la violazione versando, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un importo pari alla sanzione minima di cui all'articolo 5, comma 6, primo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997, ridotta ad un quarto.

La relazione tecnica, utilizzando dati in possesso dell'Agenzia delle entrate, quantifica un maggior gettito pari ad 80 milioni di euro per l'anno 2011, derivante dalla facoltà di sanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la mancata chiusura delle partite IVA inattive.

Il Servizio Bilancio del Senato rileva che la relazione tecnica "non fornisce informazioni in merito all'adozione dell'indice del 30% relativo agli incassi effettivi rispetto all'ammontare accertato, mediante il quale stima il recupero di gettito per 80 milioni di euro per l'anno in corso."

Osserva che ad oggi la norma contenuta nel citato articolo 5, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997 già prevede la possibilità, qualora il contribuente provveda a pagare entro 30 giorni dall'invito dell'ufficio che ha constatato la mancata presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attività, di ridurre la sanzione ad un quinto del minimo.

Questo aspetto fa risultare meno appetibile la disposizione in questione e potrebbe pertanto diminuire la platea di soggetti interessati dalla norma, che potrebbero trovare più conveniente attendere l'invito dell'ufficio al fine di pagare la sanzione

ridotta ad un quinto del minimo (quindi anche inferiore a quella prevista nei commi all'esame), qualora vi siano i presupposti per stabilire che la violazione è puramente formale e non è stata di ostacolo all'attività di controllo.

In più, va considerato che sarebbe opportuno instaurare un confronto tra quanto si stima di incassare dalla norma in questione e quanto si sarebbe incassato mediante l'ordinaria attività di controllo, al fine di giungere ad una quantificazione netta degli effetti finanziari di gettito.

Pertanto, il Servizio Bilancio del Senato chiede se tali considerazioni possano determinare una revisione verso il basso del gettito atteso, rispetto alle stime presentate in relazione tecnica.

Al riguardo, si fa rilevare che la norma ha la finalità di incrementare le attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria, attraverso il presidio sistematico delle partite IVA.

La prevista revoca d'ufficio delle partite IVA inattive (circa due milioni) qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l'attività d'impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, non abbia adempiuto a tale obbligo, atto impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie, non consente di usufruire delle agevolazioni oggetto delle criticità rilevate dal Servizio Bilancio.

Pertanto, per tutti i contribuenti con le caratteristiche sopra indicate, la norma offre la possibilità di sanare, entro i 90 giorni dall'entrata in vigore, la mancata chiusura della partite IVA inattive e la stima, basata su circa il 30% degli incassi calcolati tenendo conto della sanzione minima indicata nell'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, già ridotta ad un quarto, appare prudentiale se si considera che la maggiore riduzione di cui al comma 6, ultimo periodo, dell'art. 5 del d.l.gs. n. 471 del 1997 non si applica in caso di provvedimento di revoca.

### **ARTICOLO 23**

**Commi da 24 a 27**

**(Razionalizzazione e potenziamento delle indagini finanziarie)**

Il Servizio Bilancio del Senato premette che i commi in esame ampliano la platea dei soggetti ai quali gli uffici finanziari possono chiedere informazioni dati e notizie al fine di effettuare congrui accertamenti in termini di imposte dirette (articoli 32 e 33 del DPR n. 600 del 1973) ed IVA (articoli 51 e 52 del DPR n. 633 del 1973) in capo ai contribuenti.

Per tale finalità le informazioni di natura finanziaria potranno essere richieste anche alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie svolte.

La relazione tecnica evidenzia un miglioramento dei risultati in termini di maggiore efficacia degli accertamenti e quindi in termini di maggiori definizioni.

La stima è costruita su dati del 2010, dai quali risulta che l'Agenzia delle entrate ha incassato a seguito delle definizioni dei detti accertamenti circa 100 milioni di euro.

Quindi stima che la disposizione in parola sarà in grado di incrementare l'efficacia degli accertamenti garantendo un ulteriore maggior incasso di 100 milioni di euro a decorrere dal 2012; in considerazione del rapporto tra somme accertate e somme effettivamente riscosse, stima un effetto positivo di circa 660 milioni di euro.

Il Servizio Bilancio del Senato evidenzia che:

– la relazione tecnica non chiarisce se il maggior gettito, pari ai 100 milioni incassati nel 2010 dall'Agenzia delle entrate, derivante dalle norme vigenti in tema di indagini finanziarie, corrisponda a un effettivo miglioramento del tasso di incasso;

– la relazione tecnica “ fornisce unicamente un dato in valore assoluto che non è confrontabile con alcun altro dato di riferimento al fine di verificare a posteriori l'effettiva efficacia di tali misure.”;

– occorrerebbe approfondire le considerazioni che inducono a stimare un maggior gettito pari a quello realizzato a legislazione vigente; sostiene, infatti, che ad una prima analisi della norma si evince che la disciplina in vigore è complessa ed articolata e coinvolge un numero di soggetti molto più ampio rispetto all'inserimento delle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie contemplato dalla nuova disciplina;

– sottolinea inoltre che a legislazione vigente gli articoli 32 del citato DPR n. 600 del 1973 e l'articolo 51 del citato DPR n. 633 del 1972 già prevedono una

parziale partecipazione all'attività di indagine finanziaria da parte delle società ed enti di assicurazione;

- ritiene, quindi, necessari chiarimenti in ordine alla congruità della stima di maggior gettito.

Al riguardo, si fa rilevare che la disposizione ha come finalità il rafforzamento del quadro potestativo in materia di indagini finanziarie e, pertanto, determinerà una maggiore efficacia degli accertamenti supportati da tale importante strumento istruttorio.

L'incremento in termini di maggiori imposte accertate e definite è stato stimato considerando che, nel 2010, l'Agenzia delle Entrate ha incassato a seguito delle definizioni dei detti accertamenti circa 100 milioni di euro.

Si osserva che la precedente disposizione contenuta nell'articolo 32, punto 5), del D.P.R. n. 600 del 1973, consentiva l'utilizzo dello strumento delle indagini finanziarie nei confronti delle società ed enti di assicurazione ai soli fini dell'acquisizione di dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo relativamente ai "rapporti con gli assicurati del ramo vita".

Dall'analisi dell'evoluzione dei mercati e dei prodotti finanziari si è riscontrato un forte orientamento dei contribuenti ad investire in prodotti assicurativi. Pertanto la nuova formulazione consente un miglioramento ed un'accelerazione delle indagini finanziarie, permettendo agli uffici di acquisire, per l'adempimento dei loro compiti, esclusivamente in via telematica, tramite l'apposita procedura che supporta le indagini finanziarie, dati e notizie relative alle attività finanziarie svolte dalle imprese di assicurazione (relative, ad esempio, alle polizze vita index-linked, anche rivalutabili e alle polizze unit-linked), non contemplate nella precedente disposizione normativa.

Pertanto, la nuova disposizione amplia notevolmente la platea dei soggetti verso cui indirizzare le indagini finanziarie e potenzia lo strumento istruttorio.

Ai fini della stima, non possono, peraltro, essere trascurati gli effetti positivi che saranno indotti dalle disposizioni che potranno consentire di risalire ai soggetti che, dalla documentazione acquisita durante un ordinario controllo fiscale, risultino di aver effettuato un'operazione di natura finanziaria o essere titolari di rapporti (si pensi al

caso, assai frequente, del rinvenimento di un assegno, nella disponibilità del contribuente sottoposto a controllo, di cui non si conosce il traente).

Tenuto conto, pertanto, del prevedibile potenziamento dello strumento e del notevole incremento dell'efficacia dello stesso, l'aumento in termini di maggiori incassi stimato appare congruo.

## **ARTICOLO 23**

### **Commi 28**

#### ***(Disposizioni in materia di studi di settore)***

Il Servizio Bilancio del Senato premette che il comma in esame modifica una serie di disposizioni concernenti gli studi di settore:

- aggiunge il comma 1-bis all'articolo 1 del DPR n. 195 del 1999, disciplinando che a partire dall'anno 2012 gli studi di settore devono esser pubblicati entro il 31 dicembre del periodo di imposta nel quale entrano in vigore;
- aggiunge un periodo al comma 1 dell'articolo 8 del d.lgs. n. 471 del 1997, in cui si prevede l'applicazione della sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- aggiunge la lettera e) all'articolo 39, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, che prevede che l'ufficio proceda alla rettifica della dichiarazione qualora venga rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché indebite cause di esclusione o di inapplicabilità;
- esclude l'indicazione della motivazione nell'atto di rettifica, per la quale l'ufficio finanziario è indotto a disattendere le risultanze degli studi di settore;
- aggiunge il comma 2-bis1 all'articolo 1 ed il comma 4-ter all'articolo 5 del d.lgs. n. 471 del 1997, nei quali si prevede l'elevazione del 50% della sanzione minima e massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore; medesima finalità è raggiunta mediante l'aggiunta del comma 2-ter all'articolo 32 del d.lgs. n. 446 del 1997.

La relazione tecnica procede ad una stima dell'incremento di gettito prodotto essenzialmente dalle norme i cui contenuti hanno un effetto di deterrenza, garantendo

una maggiore correttezza da parte dei contribuenti nella compilazione della modulistica fiscale relativa agli studi di settore.

In base a specifiche presunzioni sul numero dei soggetti che omettono di presentare i modelli relativi agli studi di settore nonché sulla maggiore base imponibile dichiarata, si quantifica un recupero di gettito per l'anno 2012, a titolo di imposte dirette e di IVA, pari rispettivamente a 40,5 milioni di euro e a 30,375 milioni di euro.

Detto gettito è destinato ad aumentare dal 2013, producendo incrementi di entrate a titolo di imposte dirette pari a 60 milioni di euro, mentre a titolo di IVA sono pari a 45 milioni di euro.

A parere del Servizio Bilancio del Senato la relazione tecnica "non tiene conto degli effetti finanziari in termini di recupero di gettito a titolo di IRAP, addizionali comunali e regionali e contributi previdenziali, pur quantificandoli in circa 70 milioni di euro."

La relazione tecnica stima inoltre un maggior gettito derivante dall'inasprimento delle sanzioni per tutti i casi di soggetti che presentano regolarmente i modelli degli studi di settore, ma che raggiungono artificiosamente la congruità a seguito di infedele compilazione della modulistica.

Il maggior gettito a titolo di imposte dirette ed IVA per l'anno 2012 sarà pari rispettivamente a 85,8 milioni di euro e a 64,35 milioni di euro; a decorrere dall'anno 2013 gli importi relativi al maggior gettito saranno pari a 128 milioni di euro a titolo di imposte dirette, mentre saranno pari a 96 milioni di euro a titolo di IVA.

Anche tali quantificazioni si basano su ipotesi specifiche circa il numero dei contribuenti e la maggiore base imponibile dichiarata.

In termini di competenza il maggior gettito sarà quindi pari a 220 milioni di euro per l'anno 2012 e a decorrere dall'anno 2013 sarà di 330 milioni di euro.

In termini di cassa, considerando il meccanismo di saldo e acconto, gli effetti finanziari di recupero di gettito sono pari a 94,7 milioni di euro per l'anno 2012, a 362 milioni di euro per l'anno 2013 e a 375,3 mln di euro per l'anno 2014.

Il Servizio Bilancio del Senato "rileva che le norme in esame intendono solo affinare uno strumento fiscale di quantificazione induttiva del reddito già esistente ed operante nel sistema fiscale."

Ciò posto, osserva che “ai fini della stima delle nuove disposizioni si sarebbero potuti considerare i dati di consuntivo relativi all'applicazione delle disposizioni già vigenti in tema di studi di settore, con riferimento principalmente alla quantificazione del maggior numero di contribuenti che sono stati indotti a dichiarare i ricavi in modo più veritiero, nonché al relativo maggior valore dichiarato a titolo di base imponibile media.”

A parere del Servizio Bilancio del Senato suscita perplessità la scelta di considerare precisamente identica nel valore la maggiore base imponibile media recuperabile nelle due diverse casistiche, che vedono da una parte i contribuenti che hanno omesso di presentare i modelli dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dall'altra coloro che hanno raggiunto artificialmente la congruità a seguito di infedele compilazione della modulistica.

Infatti, per questi ultimi la maggiore base imponibile sarà verosimilmente inferiore rispetto a quella dichiarata da coloro che non hanno mai presentato i modelli per l'applicazione degli studi di settore.

Il Servizio Bilancio del Senato conclude osservando che “questa considerazione potrebbe pertanto inficiare le quantificazioni presentate in relazione tecnica, sia con riferimento agli effetti di gettito per l'anno 2012 sia con riferimento agli effetti di gettito per gli anni successivi al 2013; anzi, con riferimento a questi ultimi si sottolinea che se la norma avrà gli esiti sperati ci si dovrebbe attendere una diminuzione del maggior gettito negli anni futuri proprio per effetto della deterrenza che si vuol attribuire alle disposizioni in parola.”

Al riguardo, preliminarmente, si fa rilevare che l'inciso “non tiene conto degli effetti finanziari in termini di recupero di gettito a titolo di IRAP, addizionali comunali e regionali e contributi previdenziali, pur quantificandoli in circa 70 mla di euro” non si ritiene corretto.

Infatti, 70 milioni di euro sono le maggiori entrate che, cautelativamente, si ritiene comporti l'approvazione delle nuove norme per i soggetti che, pur essendo obbligati, non presentano lo studio di settore. Esso rappresenta l'effetto totale sulle diverse imposte e contributi e, precisamente: ai fini IVA (30,375 milioni), ai fini imposte dirette (40,5 milioni), IRAP (non quantificato), addizionali (non quantificato) e contributi (non quantificato).

Circa l'osservazione formulata dal Servizio Bilancio del Senato il quale ritiene che ai fini della stima delle nuove disposizioni si sarebbero potuti considerare i dati di consuntivo relativi all'applicazione delle disposizioni già vigenti in tema di studi di settore, con riferimento principalmente alla quantificazione del maggior numero di contribuenti che sono stati indotti a dichiarare i ricavi in modo più veritiero, nonché al relativo maggior valore dichiarato a titolo di base imponibile media", si fa rilevare che sono stati analizzati i dati dichiarati.

In particolare, per i soggetti che non presentano, pur essendo obbligati a farlo, il modello degli studi di settore, si evidenzia che si è partiti da una platea di soggetti (annualità 2009) che presenta gli studi pari a 3.545.000 unità, a fronte di più di 5.500.000 partite IVA "attive".

Escludendo i soggetti economici che esercitano attività agricole o attività per le quali non sono stati approvati gli studi di settore o che dichiarano ricavi/compensi di importo tale da rendere non applicabili gli studi, ecc., si è ritenuto che almeno 4.500.000 soggetti dovrebbero essere interessati all'applicazione degli studi, a fronte di circa 3.500.000 che effettivamente presentano il modello.

Prudenzialmente si è ritenuto che il 10% di tali soggetti (450.000) sia effettivamente obbligato ad applicare gli studi. In altre parole, si è ritenuto che almeno 550.000 soggetti che allo stato non presentano il modello siano comunque esclusi a diverso titolo.

Inoltre, sempre prudenzialmente, si è ritenuto che solo il 30% dei soggetti comunque obbligati modifichi il proprio comportamento in fase dichiarativa.

Al riguardo, non si è ipotizzato che tali soggetti diventino congrui o si adeguino alle risultanze degli studi di settore, ma solo che dichiarino maggior base imponibile media di circa 3.000 euro. Infatti, si è ritenuto alla luce delle attività nel tempo effettuate e dei dati dichiarati dal complesso dei contribuenti, che la sola presentazione del modello, permettendo all'Amministrazione di avere informazioni fondamentali per l'analisi del rischio, la selezione ed il controllo, induca a comportamenti dichiarativi più virtuosi.

L'importo di 3.000 euro è stato individuato in modo estremamente cautelativo, atteso che dovrebbe comportare il versamento di maggiori imposte dirette ed IVA pari a solo 1.050 euro (600 euro per le imposte dirette e 450 euro per l'IVA).

Al riguardo, alla luce delle informazioni in possesso, correlate agli effetti dei controlli effettuati, ed ai dati dichiarati dai soggetti che applicano gli studi di settore, si è ritenuto che 1.000 euro circa di maggiore imposte versata sia un importo cautelativamente attendibile.

Inoltre, con riguardo all'affermazione del Servizio Bilancio del Senato secondo il quale per i soggetti che già presentano il modello degli studi di settore "la maggiore base imponibile sarà verosimilmente inferiore rispetto a quella dichiarata da coloro che non hanno mai presentato i modelli per l'applicazione degli studi di settore", diversamente da quanto eccepito, si ritiene verosimile attendersi, anche per tali soggetti almeno 3.000 euro di maggior base imponibile dichiarata. A fini cautelativi si è utilizzato, per entrambi i casi (soggetti che presentano gli studi e soggetti che non li presentano) l'importo di 3.000 euro, pari a circa 1.000 di maggiore imposta.

Sempre a fini cautelativi si è inteso non quantificare i maggiori importi in termini di IRAP, addizionali e contributi, oltre che quelli afferenti le attività di controllo effettuate sulla base delle nuove disposizioni.

Infine, relativamente all'osservazione del Servizio Bilancio del Senato, che "con riferimento agli effetti di gettito per gli anni successivi al 2013 ... sottolinea che se la norma avrà gli esiti sperati ci si dovrebbe attendere una diminuzione del maggior gettito negli anni futuri proprio per effetto della deterrenza che si vuol attribuire alle disposizioni in parola", si ritiene che, consolidandosi la base imponibile media, i contribuenti interessati dagli effetti delle disposizioni in esame saranno indotti ad aumentare il dichiarato, passando da 3.000 a 4.500 euro di maggiore base imponibile.

Gli effetti in termini di imposta media dovrebbero passare da circa 1.000 euro a circa 1.600 euro (900 per le imposte dirette e 675 per l'IVA). Tale incremento di base imponibile sarà incentivato anche dagli effetti dell'applicazione concreta delle nuove disposizioni in materia di controllo.

Si fa osservare che, sempre per una maggiore cautela, non si è tenuto conto del fatto che si ritiene probabile che la norma farà aumentare nel tempo i soggetti che cambieranno comportamento dichiarativo, a mano a mano che si ridurrà la platea dei soggetti non virtuosi.

**ARTICOLO 23****Commi 29*****(Razionalizzazione dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni)***

Il Servizio Bilancio del Senato premette che il comma in esame:

- estende la facoltà di definizione agevolata delle sanzioni irrogate, qualora le stesse siano state rideterminate dall'ufficio a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte dal contribuente (modifica ottenuta con l'aggiunta del comma 8 dell'articolo 16 del d.lgs. n. 472 del 1997);

- rende obbligatoria l'irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica (modifica del comma 1 dell'articolo 17 del citato d.lgs. n. 472 del 1997);

- la relazione tecnica osserva che tali nuove disposizioni renderanno possibile per il contribuente la definizione in acquiescenza o in adesione delle sanzioni collegate ai tributi a cui si riferiscono e di conseguenza si avrà una riduzione del contenzioso, l'abbreviazione dei tempi di soddisfacimento della pretesa erariale e un miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa.

Il Servizio Bilancio del Senato osserva, inoltre, che la stima del gettito si basa sul confronto tra la percentuale di definizione delle sanzioni contestate con atti emessi nel 2010 (pari al 12%) e quella relativa alla definizione delle sanzioni irrogate contestualmente agli avvisi di accertamento nel 2010 (pari al 36%). Poiché le sanzioni connesse con atti di contestazione nel 2010 ammontano a circa 1.370 milioni di euro, applicando a tale massa una percentuale prudenziale del 10%, rappresentativa del maggiore ammontare delle sanzioni definito contestualmente agli avvisi di accertamento, si ottiene un recupero di gettito a decorrere dal 2012 pari a 137 milioni di euro, da considerare in termini di solo fabbisogno ed indebitamento netto.

Il Servizio Bilancio del Senato, pur condividendo la capacità della norma di poter generare maggior gettito, evidenzia "che la quantificazione presenta un elevato grado di soggettività, perché basata su una percentuale di definizione delle sanzioni contestate, pari al 10%, non verificabile. Infatti, per effettuare tale verifica occorrerebbe disporre di informazioni di dettaglio sull'entità delle sanzioni definite contestualmente agli avvisi di accertamento, nell'ambito del più ampio aggregato delle sanzioni irrogate".

In relazione al “grado di soggettività” della quantificazione in ragione del fatto che è “basata su una percentuale di definizione delle sanzioni contestate, pari al 10%”, si fa rilevare che detta misura della percentuale di definizione delle sanzioni contestate appare sicuramente prudente rispetto alla differenza, pari a circa 24 punti, esistente tra la percentuale di definizione delle sanzioni irrogate nell’avviso di accertamento e la percentuale delle sanzioni contenute in separati atti di contestazione.

### ARTICOLO 23

#### Comma 30

*(Differimento della data di inizio applicazione dell'articolo 29, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010)*

Il Servizio Bilancio del Senato premette che il comma in esame dispone il differimento al 1° ottobre c.a. della disciplina recata dall'articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010, che ha l'obiettivo di velocizzare e rendere più efficienti le procedure di riscossione. Nel merito quindi tutte le disposizioni in esso contenute vengono fatte slittare al termine iniziale del 1° ottobre 2011 in luogo del 1° luglio 2011, così come disciplinato dall'originaria normativa.

La relazione tecnica osserva che disposizione non ha impatto sul maggior gettito stimato nel decreto-legge n. 78 del 2010 citato per gli anni 2012 e 2013, così come non ha alcun impatto apprezzabile nemmeno sull'anno corrente in quanto il gettito era stato già ridotto a 310 milioni di euro in seguito alla disposizione sulla sospensione dell'esecuzione forzata prevista dal D.L. n. 70 del 2011 (c.d. decreto-sviluppo).

Inoltre il rinvio al 1° ottobre è di fatto di soli 45 giorni, tenuto conto che nel periodo feriale i termini per la riscossione sono sospesi.

Il Servizio Bilancio del Senato:

– pur condividendo che la norma non abbia impatto sul maggior gettito stimato a legislazione vigente per gli anni 2012 e 2013, per quanto attiene il maggior gettito per l'anno 2011 evidenzia “che lo slittamento del termine potrà produrre effetti di cassa riconducibili al fatto che, per effetto del differimento recato dal comma in esame, per gli accertamenti emessi nel mese di luglio e settembre 2011 non sarà applicabile la disciplina recata dal citato art. 29 del D.L. n. 78 del 2010.”;

— ipotizza che, verosimilmente, “la riscossione degli accertamenti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011 avverrà con alcuni mesi di ritardo (così come la relazione tecnica originaria prevedeva per gli accertamenti del 2011, i cui effetti finanziari si sarebbero avuti a partire dal mese di ottobre a fronte del termine del 1° luglio, quindi con 3 mesi di ritardo) e non è escluso che per una parte di essi l’effettivo introito avvenga nei primi mesi dell’anno 2012, non rispettando quindi le previsioni di maggior gettito per il 2011.”

Al riguardo, tenuto conto che la norma in esame dispone il differimento al 1° ottobre dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 29 del D.L. n. 78/2010, il non apprezzabile impatto della modifica sull’anno corrente è connesso alla circostanza che il rinvio al 1° ottobre è, di fatto, di soli 45 giorni tenuto conto del periodo feriale e che l’impatto negativo potrebbe ritenersi riferibile agli eventuali incassi che sarebbero potuti derivare dalle iscrizioni a ruolo provvisorie in caso di presentazione di ricorsi sui detti atti (peraltro in misura pari non più al 50%, bensì ad 1/3 ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 602 del 1973).

### **ARTICOLO 23**

#### **Commi 32-33**

#### **(Procedure esecutive - Rimborsi spese)**

Non si condividono le preoccupazioni del Servizio Bilancio del Senato.

Le norme proposte, infatti, non eliminano il principio per il quale il rimborso delle spese può essere definitivamente riconosciuto solo in presenza di inesigibilità della quota e di accertata correttezza dell’operato dell’agente della riscossione.

Esse, più semplicemente, anticipano il momento della restituzione provvisoria dell’importo, portandolo dalla presentazione della comunicazione di inesigibilità (che, comunque, è momento temporalmente diverso da quello del riconoscimento definitivo da parte dell’ente creditore) all’anno successivo a quello in cui il diritto al rimborso della spesa è maturato.

Non viene, quindi, introdotta alcuna incertezza e soggettività nell’individuazione dei casi in cui il rimborso spetta.

Lo stesso, infatti, a legislazione vigente allo stesso modo di quanto avverrebbe a seguito dell’applicazione della norma proposta, spetterà solo se l’ente creditore avrà

considerato come immune da rilievi l'operato dell'agente della riscossione nell'attività di recupero del carico affidatogli. Qualora ciò non avvenisse l'agente della riscossione sarà comunque tenuto alla restituzione delle spese. La norma anzi, a differenza del sistema attuale, prevede anche che la restituzione avvenga con la maggiorazione degli interessi legali.

### **ARTICOLO 23**

#### **Comma 34**

#### **(Inesigibilità - Proroga termini)**

Anche in tal caso non si condividono le preoccupazioni del Servizio Bilancio in quanto il differimento del termine per la presentazione dell'inesigibilità in alcun modo può generare un "aumento dei discarichi": le condizioni per il discarico sono oggettive e, comunque, la loro sussistenza è verificata dagli enti impositori. La norma, pertanto, ha come unico effetto quello (riconosciuto dallo stesso Servizio Bilancio) di migliorare la gestione del procedimento di riscossione.

### **ARTICOLO 23**

#### **Commi 35 e 36**

#### **(Gestione crediti di giustizia)**

I commi in oggetto dettano norme in materia di gestione dei crediti di giustizia da parte di Equitalia s.p.a., disponendo, tra l'altro, all'abrogazione dei commi 213, 214 e 215 dell'art. 2 della legge 191/2009.

Sul punto il Servizio Bilancio ritiene opportuno un chiarimento con riferimento all'abrogazione del comma 213, per il quale "la relazione tecnica a suo tempo allegata a tale disposizione affermava che la stessa, prevedendo la sottoscrizione di convenzioni con soggetti specializzati nel settore in luogo degli stessi uffici giudiziari presso i quali i crediti erano maturati, avrebbe permesso di incrementare il tasso di recupero medio".

A tal proposito, Equitalia giustizia S.p.a. osserva che l'incremento già atteso del tasso di recupero possa essere a maggior ragione ottenuto con l'intervento della società stessa, in considerazione dell'analoga funzione (e della conseguente "specializzazione") già attribuita con riferimento ai crediti di giustizia sorti dal 1 gennaio 2008. Del resto, e' proprio tale considerazione ad aver determinato le previsioni

dei commi 367 ss dell'art 1 della legge n. 244 del 2007, dalle quali non vi e' motivo di discostarsi, poiché i crediti di giustizia sorti prima del 1 gennaio 2008 non si differenziano dagli altri.

### **ARTICOLO 23**

#### **Comma 41**

*(Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate con carte di credito, di debito e prepagate)*

Il Servizio Bilancio del Senato premette che il comma in esame dispone che gli operatori finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera o), del D.L. n. 70 del 2011.

Osserva che la relazione tecnica evidenzia che la norma potenzia notevolmente l'efficacia degli strumenti a disposizione dell'amministrazione finanziaria per effetto di una più puntuale individuazione di spese e consumi rilevanti per l'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, in quanto mediante la comunicazione da parte degli operatori finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate viene assicurata una maggior conoscenza delle transazioni effettuate dai contribuenti non soggetti passivi ai fini IVA e che la disposizione possiede, pertanto, una valenza dissuasiva che si riflette sui comportamenti dell'ampia platea delle persone fisiche (decine di milioni di soggetti) nei cui confronti opera l'accertamento sintetico, da cui potrà derivare un aumento dei redditi dichiarati e quindi delle imposte dovute.

Il Servizio Bilancio del Senato afferma che:

– il maggior gettito viene ipotizzato in via prudenziale per un ammontare di 100 milioni di euro per l'anno d'imposta 2011 e 150 milioni di euro a decorrere dal 2012 ("In termini di cassa, per il meccanismo del saldo/acconto, il maggior gettito sarà pari a 175 milioni di euro per l'anno 2012, 187,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014");

– "l'elevata numerosità delle informazioni potrebbe generare una mole di dati ed informazioni (che riguarderebbero decine di milioni di soggetti, così come si esprime la relazione tecnica) che potrebbe risultare nei fatti ingestibile e comunque

produrre un'attività di controllo eccessivamente dispendiosa in termini di risorse umane da dedicare alla specifica attività.”;

– “la relazione tecnica non argomenta in alcun modo la quantificazione presentata, per cui rimane di difficile attuazione una sua verifica puntuale; tenuto conto dell'entità del maggior gettito stimato, sarebbe opportuno avere chiarimenti al riguardo.”

A tale riguardo si fa rilevare che l'obbligo da parte degli operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito, di debito o prepagate di comunicare all'Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA, riallineando gli obblighi comunicativi in materia di monitoraggio delle operazioni rilevanti IVA di importo non inferiore a tremila euro a quanto originariamente previsto dall'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, potenzia l'efficacia degli strumenti necessari ad una puntuale individuazione di spese e consumi di particolare rilevanza utili ai fini dell'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche.

La maggiore esaustività delle comunicazioni riferite alle transazioni effettuate da questi ultimi, non si riflette in modo significativo sui comportamenti dell'ampia platea delle persone fisiche nei cui confronti opera l'accertamento sintetico.

Detto criterio di valutazione posto alla base della quantificazione ha determinato la stima del maggiore gettito attribuito ad un prevedibile aumento dei redditi dichiarati e, conseguentemente, delle imposte dovute e pagate.

La relazione tecnica afferma che l'entità di tale aumento si può ritenere che possa ipotizzarsi, in via estremamente prudenziale, per un ammontare di 100 milioni di euro per l'anno d'imposta 2011 e 150 milioni di euro a decorrere dal 2012 in considerazione dell'ampia platea di contribuenti cui è indirizzata la disposizione (decine di milioni di soggetti).

Infine circa il rischio che l'elevata numerosità delle informazioni potrebbe generare una mole di dati tale da risultare nei fatti ingestibile e comunque produrre un'attività di controllo eccessivamente dispendiosa, si osserva che la mole di dati proveniente dagli operatori sono trattati in modo tale da evidenziare le anomalie più rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico

**ARTICOLO 23****Comma 42****(Autonoleggio)**

Il Servizio Bilancio del Senato premette che il comma in esame dispone che alle attività di locazione di veicoli senza conducente non si applichino più le disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 9, della legge n. 413 del 1991; queste ultime prevedono il rilascio obbligatorio della ricevuta fiscale nel caso in cui gli esercenti attività di noleggio, tra gli altri, non siano tenuti all'obbligo della emissione della fattura.

Il Servizio Bilancio del Senato evidenzia inoltre che

- e previsto che l'azienda di noleggio sia tenuta ad indicare nella fattura emessa dopo il pagamento gli estremi identificativi del contratto di noleggio a cui fa riferimento;

- la fattura emessa deve essere consegnata direttamente al cliente nel caso in cui l'autovettura sia riportata ad un punto noleggio che possa emettere il documento in questione;

La relazione tecnica evidenzia che l'attuale disciplina prevede l'emissione di tre documenti fiscali: una ricevuta fiscale, con l'indicazione del corrispettivo non determinabile, al momento dell'inizio del noleggio, un'ulteriore ricevuta fiscale che contiene l'attestazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo e la regolare fattura, ai sensi dell'articolo 21 del DPR n. 633 del 1972. Con la disciplina in esame si riporta l'attività di locazione veicoli senza conducente al regime ordinario di fatturazione ai sensi del citato articolo 21 del DPR n. 633 del 1972.

Nel merito la relazione tecnica sottolinea poi che la disposizione in esame non comporterà effetti in termini di gettito, trattandosi di una semplificazione di adempimenti che non determina riflessi da un punto di vista sostanziale.

Il Servizio Bilancio del Senato evidenzia:

- che "la complessità della procedura attualmente utilizzata consente un controllo dettagliato circa il volume di operazioni svolte dai soggetti in questione";

- che "in via generale, la disciplina della ricevuta fiscale nasce dall'esigenza di monitorare le effettive transazioni effettuate da soggetti che, per il tipo di clientela o

per il tipo di attività, spesso si trovano a non dover essere obbligati alla emissione della fattura.”;

“che i benefici derivanti dagli effetti della semplificazione non compenseranno le difficoltà connesse all’attività di accertamento da parte dei competenti uffici finanziari, che dovranno andare a verificare l’effettivo volume d’affari dei contribuenti in argomento.”

A tale riguardo si fa rilevare, che la disposizione mira a semplificare gli adempimenti fiscali cui sono tenuti i soggetti che esercitano l’attività di locazione di veicoli senza conducente. Circa i dubbi sollevati dal Servizio Bilancio in ordine alle difficoltà che potrebbero presentarsi nell’effettuazione dei controlli ai soggetti in questione, considerato che il noleggio di autovetture effettuato nei confronti di soggetti non titolari di partita IVA potrebbe comportare che, al momento del pagamento, non si porrà attenzione all’obbligo di emissione della fattura da parte dell’azienda noleggiatrice, si ritiene che ai fini del controllo il documento decisivo sia rappresentato dal contratto di noleggio, il quale va esaminato per verificare la congruità delle prestazioni certificate. Il contratto deve essere conservato ai sensi dell’articolo 2220 del codice civile, come per tutte le scritture contabili, per 10 anni.

Inoltre si rappresenta che tale attività è già ampiamente tracciabile, mediante l’obbligo di assicurazioni, rilascio di garanzie, pagamento con carta di credito ecc.

### **ARTICOLO 23**

#### **Comma 48-50**

#### **(Codice fiscale per gli atti giudiziari)**

Il Servizio Bilancio del Senato premette che i commi in esame introducono l’obbligo di indicare in tutti gli atti introduttivi di un giudizio il codice fiscale sia della parte che dei rappresentanti in giudizio.

La relazione tecnica tratta tali disposizioni riferendole all’articolo 27 e sottolinea che la norma ha lo scopo di produrre un gettito certo in termini di adempimento spontaneo degli obblighi di pagamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, quantificando il gettito atteso in 45 milioni di euro nel 2012, 357,5 milioni nel 2013 e 341,2 milioni nel 2014, prendendo come base il montante complessivo del valore complessivo degli atti giudiziari registrati nel 2010 ed attribuendo alla

disposizione un effetto di deterrenza tale da persuadere i contribuenti a dichiarare almeno un terzo dell'imponibile evaso, pari a 200 milioni circa. Ciò in quanto, al contrario di quanto attualmente accade, consentirà tempestivamente all'amministrazione fiscale di risalire agli effettivi beneficiari degli effetti economici di tutti i provvedimenti giurisdizionali, nonché di individuare i nominativi dei rappresentanti in giudizio e, quindi, l'esistenza dei proventi derivanti dalla rappresentanza.

Pertanto, a seguito di questa norma si incrementerebbe il versamento spontaneo delle maggiori imposte sui redditi di 50 milioni (con aliquota media del 25%, considerando che trattasi di tutte le possibili categorie di contribuenti).

Gettito aggiuntivo dovrebbe inoltre derivare dall'aumento dei compensi dichiarati dai legali che rappresentano le parti in giudizio, i quali ammontano a circa 10 miliardi di euro. L'emersione di compensi stimata dovrebbe quindi essere pari al 2 per cento (500 milioni circa), con conseguente versamento spontaneo di maggiori imposte sui redditi pari a circa 100 milioni di euro (secondo una aliquota media calcolata del 20%, considerando la specifica categoria di contribuenti) e di maggiore IVA, per circa 45 milioni di euro (aliquota media del 15%).

Il Servizio Bilancio del Senato "ritiene verosimile il determinarsi di un effetto positivo sul gettito, anche se non risulta agevole verificarne la potenziale entità, dato che la stima si basa su una serie di ipotesi connotate da elevata soggettività, come ad es. l'assunzione che l'effetto-deterrenza sia tale da far emergere almeno un terzo dell'imponibile evaso."

A tale riguardo si fa rilevare, la nuova disposizione è destinata a produrre un gettito certo in termini di adempimento spontaneo degli obblighi di pagamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, in quanto, al contrario di quanto oggi accade, consentirà tempestivamente al Fisco di risalire agli effettivi beneficiari degli effetti economici di tutti i provvedimenti giurisdizionali, nonché di individuare i nominativi dei rappresentanti in giudizio e, quindi, l'esistenza dei proventi derivanti dalla rappresentanza (questi ultimi in moltissimi casi non regolarmente dichiarati).

Procedendo in via estremamente prudenziale, la relazione tecnica ha preso a base il montante complessivo del valore complessivo degli atti giudiziari registrati nel 2010, pari a miliardi di euro. Considerando che almeno un quarto di tali valori (2,5 miliardi di euro) abbia un successivo, diretto riflesso in termini reddituali per il

beneficiano e che una parte sfugga attualmente ad imposizione diretta, determinabile come pari a un quarto (625 milioni), l'effetto di deterrenza della nuova disposizione dovrebbe essere tale da determinare una inversione di tendenza tale da indurre alla dichiarazione di almeno un terzo dell'imponibile evaso (200 milioni circa). Pertanto si avrebbe il versamento spontaneo di maggiori imposte sui redditi di 50 milioni di euro (aliquota media del 25%, considerando che trattasi di tutte le possibili categorie di contribuenti).

Ulteriore gettito deriverà con buona probabilità dall'incremento dei compensi dichiarati dai legali che rappresentano le parti in giudizio (stante la consapevolezza che il loro identificativo fiscale sarà sempre acquisito dall'Agenzia delle Entrate). Considerando che i detti compensi, complessivamente dichiarati dalla categoria in parola, ammontano a circa 10 miliardi di euro, si può ragionevolmente stimare l'emersione di compensi in misura almeno pari al 2 per cento (500 milioni circa), con conseguente versamento spontaneo di maggiori imposte sui redditi pari a circa 100 milioni di euro (aliquota media del 20%, considerando la specifica categoria di contribuenti) e di maggiore IVA per circa 45 milioni di euro (aliquota media del 15%).

In totale il maggior gettito stimabile in via prudenziale è complessivamente pari a 195 milioni di euro, destinato ad incrementare, a far corso dal 2013, fino a circa 300 milioni di euro.

## **ARTICOLO 39**

### **Commi 9-12**

#### ***(Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria)***

In merito alla definizione delle liti fiscali minori il Servizio Bilancio osserva che il tasso di adesione stimato risulta lievemente superiore a quello registrato in occasione della precedente definizione di cui all'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

In proposito si rappresenta che il tasso di adesione è stato stimato escludendo le liti pendenti dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale, che, in occasione della precedente definizione avevano fatto registrare un tasso di adesione di appena il 6,2% (di 378.224 liti pendenti al 31 dicembre 2002, ne risultano definite 23.420). Al netto delle cause pendenti in CTC (il cui rilevante numero aveva contribuito

considerevolmente a ridurre il tasso di adesione ) il tasso di adesione alla precedente definizione è stato del 37,7%; ragioni di prudenza hanno indotto a stimare un tasso di adesione del 30%.

La stima di un tasso di adesione del 10% alla definizione prevista per le ipotesi in cui il contribuente sia risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia di merito resa (art. 16, comma 1, lettera b), n. 2, della l. n. 289 del 2002, richiamata dal comma 12 dell'articolo 39, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98) risponde ad identiche ragioni prudenziali, atteso che, in questo caso la definizione si perfezionerebbe con il versamento del 50% dell'imposta originariamente contestata, a fronte del 10% dovuto per le ipotesi in cui lo stesso contribuente sia risultato vittorioso. Si tratta, dunque, della modalità di definizione economicamente più onerosa per la quale prudenzialmente è stata stimata un'adesione comparativamente più bassa.

La circostanza che la definizione da parte di uno dei coobbligati libera gli altri (articolo 16, comma 10, della l. n. 289 del 2002) e la non infrequente ipotesi di impugnazione di un atto di accertamento e della conseguente cartella di pagamento hanno indotto a ridurre del 25% gli importi in contestazione potenzialmente definibili.

Per ciò che concerne il ricorso all'istituto della mediazione il Servizio rileva che esso potrebbe comportare oneri aggiuntivi dovuti alla circostanza che la mediazione sarà affidata ad "apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili". Si rappresenta che tali strutture diverse ed autonome già esistono all'interno dell'organizzazione delle Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle entrate. Si tratta delle Aree legali istituite con delibera del Comitato di Gestione dell'Agenzia delle entrate 31 ottobre 2008, n. 55. Tali strutture, cui già era affidata per intero la gestione del contenzioso, cureranno anche la mediazione e, dunque, non vi sarà alcun aggravio di costi legato all'istituto in esame.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Arturo Betunio